



***Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale***

**IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE CONCERNENTE LE
UTILIZZAZIONI DEL PERSONALE DOCENTE EDUCATIVO ED ATA**

Anni scolastici 2019-20, 2020-21 e 2021-22.

L'anno 2019 il giorno 17 mese di luglio in Bari presso l'Ufficio Scolastico Regionale in sede di contrattazione regionale decentrata

TRA

La delegazione di parte pubblica

E

I rappresentanti delle OO.SS. Regionali FLC-CGIL, CISL, UIL Scuola e GILDA-UNAMS, firmatarie dei CCNNLL del comparto scuola

PREMESSO

1. Che si è in attesa del completamento dell'iter di verifica di cui all'articolo 40 bis del D.lgs 165/2001 sull'ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le Utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e A.T.A. per gli a.s. 2019/22, sottoscritto il 12 giugno 2019 e di seguito denominato CCNI.
2. Che l'approssimarsi dell'inizio del nuovo anno scolastico e la necessità di non pregiudicare le eventuali nuove nomine in ruolo, impongono alla scrivente Direzione Generale di non rinviare ulteriormente le operazioni di mobilità annuale in argomento attenendosi sostanzialmente alle modalità previste nella precitata ipotesi di CCNI.
3. Rilevata, dunque, la necessità, al fine di consentire il corretto e regolare avvio dell'anno scolastico 2019/20, di procedere comunque alla sottoscrizione dell'ipotesi di CCIR i cui effetti sono subordinati all'esito favorevole del predetto iter di verifica, nel rispetto della tempistica definita a livello nazionale.

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

Art. 1

Campo di applicazione, finalità, efficacia e durata del contratto



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

1. La presente ipotesi, da trasfondere in contratto, ad integrazione dell'ipotesi di CCNI sottoscritto in data 12 giugno 2019, al quale si rinvia per quanto non espressamente previsto nel presente, intende individuare i criteri e definire le modalità per la determinazione dei posti e cattedre disponibili a livello provinciale per le operazioni di utilizzazione del personale docente, educativo e A.T.A. con contratto a tempo indeterminato, nonché le modalità di effettuazione delle predette operazioni.
2. Si richiama integralmente l'art. 1 del CCNI 2019, in merito alle finalità delle operazioni di assegnazione ed utilizzazione, compresa le azioni di verifica/valutazione delle istanze presentate dal personale interessato.
3. Il presente contratto sostituisce quello relativo all'a.s. 2018/19 ed ha validità per gli anni scolastici 2019-20, 2020-21 e 2021-22.

TITOLO I

PERSONALE DOCENTE

Art. 2

Docenti destinatari delle utilizzazioni

1. Le categorie dei docenti destinatari dei provvedimenti di utilizzazione sono elencate nell'art. 2 del C.C.N.I.
2. Le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria saranno prodotte, anche nella forma cartacea ove prevista, entro i termini e con le modalità indicate dal MIUR.

Art. 3

Criteri per la definizione del quadro delle disponibilità

1. Ai sensi dell'articolo 22 comma 3 del CCNL 2016/18, la contrattazione decentrata regionale riguarda le materie di cui all'art. 3 del CCNI 2019, ivi compreso quanto concordato a livello nazionale il 12 luglio 2019 ad integrazione del citato CCNI.
2. I Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali predisporranno il quadro delle disponibilità complessive provinciali, distinto per ordine e grado di scuola, dopo aver dato attuazione a quanto contenuto all'art. 2 comma 6 CCNI 2019, che prevede *“Il titolare di cattedra costituita tra più scuole completa l'orario nella scuola di titolarità, qualora nella stessa si determini la disponibilità di ore anche parziale, ferma restando l'unitarietà dell'insegnamento nella scuola di*



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

completamento. Il provvedimento viene formalizzato dal dirigente scolastico della scuola di titolarità". Il quadro delle disponibilità dovrà, secondo quanto previsto dall'art. 3 del CCNI, contenere:

- a) i posti residuati dalle operazioni di mobilità;
 - b) i posti e gli spezzoni derivanti dall'adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto;
 - c) tutti i posti disponibili per un anno, ivi compresi i posti e gli spezzoni derivanti da part – time (concessi anche oltre i termini previsti solo per eccezionali e gravi documentati motivi), esoneri, semiesoneri, comandi, collocamenti fuori ruolo, eventuale mobilità intercompartimentale;
 - d) posti che si rendono disponibili per utilizzazioni e assegnazioni provvisorie da fuori provincia;
 - e) i posti di sostegno compresi quelli in deroga in attuazione della sentenza Corte Costituzionale n. 80 del 22/02/2010;
 - f) i posti vacanti o disponibili nell'organico derivanti dall'attuazione di iniziative progettuali di cui all'art 1 comma 65 della legge 107/15 (conferibili solo in assenza di qualsiasi posto disponibile ed assegnabile a livello provinciale)", ed esclusivamente nel caso in cui per gli stessi non è stato assegnato un posto di organico di potenziamento;
 - g) le ore comunque residue nella scuola secondaria di I e II grado che, a tal fine, possono essere abbinate con ore disponibili sia nella stessa sia in altra istituzione scolastica, in modo da costituire cattedre o posti con orario settimanale non superiore a quello contrattualmente previsto, salvo i casi previsti dall'ordinamento;
 - h) l'ora di approfondimento di materie letterarie nel tempo normale della scuola secondaria di I grado;
 - i) le ore di approfondimento o di discipline scelte dalle scuole, da 38 a 40, nel tempo prolungato e le ore eventualmente derivanti dal potenziamento della lingua inglese e della lingua italiana nei confronti di alunni stranieri, concorrono a costituire il quadro delle disponibilità rispettivamente per la classe di abilitazione A-22 italiano, storia e geografia e per le classi di abilitazione corrispondenti alla disciplina richiesta dalla scuola.
 - j) i posti di ufficio tecnico di cui all'art. 8 comma 7 del D.P.R.87/2010 recante norme per il riordino degli istituti professionali e all'art. 8 comma 4 del D.P.R.88/2010 recante norme per il riordino degli istituti tecnici;
 - k) i posti di italiano L2.
3. Al fine di cui al precedente comma 2, gli Uffici si avvarranno dei dati, opportunamente verificati, comunicati dai Dirigenti Scolastici a SIDI secondo le specifiche indicazioni fornite dal MIUR per la procedura di informatizzazione delle operazioni relative all'organico di fatto.
4. Le disponibilità dei posti di sostegno della scuola secondaria di II grado, saranno determinate distintamente per area disciplinare, per le assunzioni T.I. e/o T.D.; le utilizzazioni sui predetti posti di sostegno saranno invece effettuate senza distinzione di area disciplinare.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

5. Prima di avviare le operazioni, il quadro complessivo ed analitico delle disponibilità iniziali verrà reso noto tramite pubblicazione sul sito istituzionale degli U.S.T. e portato a conoscenza delle OO.SS. provinciali delle sigle firmatarie del presente accordo, di norma 48 ore prima delle operazioni.
6. Il quadro delle disponibilità sarà aggiornato e comunicato alle medesime OO.SS. in caso di disponibilità sopravvenute per qualsiasi motivo .
7. Tali disponibilità sopravvenute non comporteranno il rifacimento delle operazioni già effettuate, come da art. 5 comma 3 del CCNI.
8. Il calendario di massima delle operazioni di utilizzazione dovrà essere comunicato secondo la tempistica concordata con le OO.SS. provinciali.

Art. 4

Criteri generali per l'utilizzazione del personale docente

1. I docenti soprannumerari, appartenenti a classe di concorso in esubero, qualora non vengano utilizzati su posti disponibili della classe di concorso di titolarità, sono utilizzati, anche d'ufficio, su posti disponibili di altra classe di concorso per la quale siano in possesso del titolo di studio, o su posti di sostegno se in possesso del titolo di specializzazione. Le operazioni su altra classe di concorso possono essere effettuate solo se residuano posti dopo la sistemazione dei titolari appartenenti alla classe di concorso medesima.
2. Ai fini delle utilizzazioni del personale docente in soprannumero su provincia sarà formulata, da parte del competente Ufficio Scolastico Territoriale, una graduatoria sulla base delle tabelle di valutazione dei titoli allegate al CCNI sulla mobilità sottoscritto in data 6 marzo 2019, ai sensi dell'articolo 5 comma 2 del CCNI, con le precisazioni di cui all'art. 1 comma 6 CCNI utilizzazioni.
3. I provvedimenti di utilizzazione, una volta adottati, non possono subire modifiche in relazione a sedi che si renderanno disponibili successivamente.
4. Nel caso in cui permangano ancora docenti da sistemare dopo le operazioni indicate al comma 1, i Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali provvederanno ad utilizzare tali docenti, privi del titolo di specializzazione, e solo su domanda degli interessati, su posti di sostegno eventualmente disponibili tenendo conto del titolo di studio posseduto e dei requisiti previsti dal CCNI 2019, previo accantonamento di un numero di posti pari ai docenti specializzati presenti nelle GAE nonché nelle graduatorie di istituto ivi comprese le fasce aggiuntive, aventi titolo alla stipula di contratti a tempo indeterminato e determinato.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

Per la scuola secondaria di secondo grado l'utilizzazione su posti di sostegno sarà disposta senza distinzione di area disciplinare.

5. Qualora permangano ancora docenti da sistemare, i docenti medesimi potranno essere utilizzati su progetti di particolare rilevanza territoriale, individuati dall'Ufficio Scolastico regionale ai sensi dell'art. 1, comma 65 della legge n. 107/2015, richiamato dall'art. 2, comma 1 lett. e) del C.C.N.I..
6. Nel caso in cui, dopo le operazioni di utilizzazione indicate ai precedenti commi, permangano ancora docenti in esubero da utilizzare, gli stessi saranno assegnati a disposizione sui posti del potenziamento dell'offerta formativa delle Istituzioni Scolastiche, rimasti vacanti, tenendo conto delle opzioni espresse.
7. Il personale docente immesso in ruolo ai sensi del comma 96, lettera b) dell'art. 1 della legge 107/2015 che non abbia ottenuto un ambito di titolarità al termine delle operazioni di mobilità e sia rimasto assegnato alla provincia di immissione in ruolo, viene assegnato d'ufficio, per il solo a.s.2019/20, ad una sede al termine delle operazioni previste dal CCNI, anche in soprannumero.
8. I docenti di scuola secondaria di I e II grado, trasferiti quali soprannumerari, a domanda condizionata, che chiedono di essere utilizzati come prima preferenza nella istituzione scolastica di precedente titolarità, hanno titolo ad ottenere l'utilizzazione presso quest'ultima anche su posto intero formato con l'abbinamento di ore appartenenti alla classe di concorso di titolarità e altra classe di concorso per cui siano in possesso della prescritta abilitazione.
9. Il personale in soprannumero, titolare su provincia e senza sede, appartenente a classe di concorso o ruolo in esubero è utilizzato, anche d'ufficio, in altra classe di concorso o posto, comunque nell'ambito di un unico grado di istruzione, nel seguente ordine:
 - a) insegnamenti richiesti con l'utilizzazione a domanda, per i quali si possiede l'abilitazione;
 - b) altri insegnamenti per cui si possiede l'abilitazione ovvero appartenenti a classi di concorso comprese nello stesso ambito disciplinare della classe di concorso di titolarità.
 - c) insegnamenti ai quali può accedere sulla base del titolo di studio posseduto.
10. Qualora il numero di docenti da utilizzare sia inferiore al numero dei posti disponibili, le operazioni di utilizzazione devono essere finalizzate alla copertura dei posti che comportano un maggior onere finanziario. Devono essere, pertanto, coperti prioritariamente i posti vacanti fino al 31 agosto 2020, quindi i posti cattedra disponibili fino al 30 giugno 2020 ed, in ultimo, i posti con orario inferiore a cattedra.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

Art. 5

Utilizzazione su posti di sostegno

1. Ai sensi dell'art.9 comma 2 del CCNI, le operazioni finalizzate alla copertura dei posti di sostegno con personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, provvisto dell'apposito titolo di specializzazione, precedono le operazioni finalizzate alla copertura dei posti comuni.
2. I docenti appartenenti a categorie con personale in esubero che hanno conseguito il titolo di specializzazione a seguito della frequenza dei corsi di formazione indetti dal MIUR con D.M. n. 7 del 16.04.2012, tenuto conto dell'impegno assunto al momento della partecipazione ai corsi stessi, sono utilizzati anche d'ufficio, su posti di sostegno vacanti e/o disponibili nella provincia di titolarità.
3. I docenti titolari su posto comune, in possesso del titolo di specializzazione, hanno titolo a chiedere l'utilizzazione anche su posti di sostegno, ai sensi dell'art. 9 comma 3 del CCNI, previo accantonamento di un numero di posti pari ai docenti specializzati aventi titolo alla stipula di contratti a tempo indeterminato e determinato.

Art. 6

Utilizzazione docenti su posti di sostegno in caso di trasferimento alunno (posto rapporto 1 a 1)

1. I docenti in servizio su posto di sostegno, in caso di trasferimento, nel corso dell'anno scolastico, ad altra scuola dell'alunno affidato ai docenti medesimi per l'intero orario di cattedra (rapporto 1 a 1), possono produrre domanda, al fine di garantire la continuità didattica, per essere utilizzati nella nuova scuola frequentata dall'alunno disabile. Tale facoltà può essere esercitata durante tutto l'anno scolastico.

Art. 7

Insegnanti di Religione Cattolica (art. 4 CCNI)

1. Le operazioni di utilizzazione dei docenti di Religione Cattolica sono effettuate, fatto salva l'istanza individuale presentata ai sensi dell'art. 2 comma 11 del CCNI e previa intesa con l'Ordinario della diocesi di riferimento, dai Dirigenti degli Uffici scolastici territoriali di Lecce e Foggia, appositamente delegati, con provvedimento di cui al prot. n. 10435 del 11.04.2019, dal Direttore Generale, rispettivamente, per il personale in servizio nelle scuole primarie e dell'infanzia e per quello in servizio in scuole di istruzione secondaria. I provvedimenti in



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

argomento vanno adottati sempre d'intesa con l'ordinario diocesano competente, avendo riguardo alla ripartizione territoriale per diocesi e nel rispetto dei limiti della dotazione organica di ciascuna.

2. Il punteggio è attribuito sulla base della graduatoria unica regionale, suddivisa per diocesi, formulata dai precitati Uffici. Detta graduatoria è disponibile sul sito dell'Ufficio territoriale che ha curato la compilazione.
3. Infine, i Dirigenti degli Uffici territoriali di Lecce e Foggia adotteranno i provvedimenti di conferma e quelli di nuova utilizzazione da valere per l'a.s. 2019-20, ricevuto il parere della diocesi di competenza.
4. Si precisa che i docenti di religione con contratto a tempo indeterminato che non trovano la disponibilità di ore nell'attuale scuola di servizio in base alla pianta organica relativa all'a.s. 2018-19 devono essere utilizzati, per completamento cattedra o per l'intero orario, in altra scuola vicinoria della stessa diocesi. Nel caso di contrazione dell'orario obbligatorio di insegnamento fino ad un quinto, rispetto alla citata pianta organica dell'a.s. 2018-19, e di mancato completamento nella stessa scuola o in scuola vicinoria, i docenti di religione cattolica con contratto a tempo indeterminato, sono utilizzati nell'ambito della stessa scuola, per le ore mancanti, nelle attività specifiche e, prioritariamente, per lo svolgimento di supplenze temporanee. Qualora i predetti docenti risultano in servizio su più scuole effettueranno tali ore nella scuola dove si è verificata la riduzione (cfr. art.2 comma 7 del CCNI). L'istanza deve essere presentata al Dirigente scolastico che la trasmetterà, previa apposizione del visto, agli Uffici scolastici territoriali di Lecce e Foggia, appositamente delegati, rispettivamente, per il personale in servizio nelle scuole primarie e dell'infanzia e per quello in servizio in scuole di istruzione secondaria.
5. I Dirigenti degli Uffici territoriali Lecce e Foggia, ricevute le domande, compileranno le graduatorie per diocesi e, sui posti residuati dopo le conferme e le utilizzazioni, disporranno l'assegnazione provvisoria in conformità alla certificazione di idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente. Tale assegnazione ha efficacia limitata ad un solo anno scolastico.
6. Nell'ipotesi in cui vengano richieste sedi che rientrano in diocesi di altre regioni, copia della domanda dovrà essere inviata per conoscenza al dirigente degli UST di Lecce e Foggia, a seconda del settore formativo, nonché al competente ordinario diocesano.
7. Secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 11 del CCNI 2019, il docente di religione cattolica al quale sia stata revocata l'idoneità da parte dell'ordinario diocesano competente per territorio, ai sensi dell'art. 4 della legge 186/2003, può essere utilizzato, a domanda, da presentare all'Ufficio Scolastico provinciale di competenza, **entro il 25 luglio 2019:**



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

- a. per altro insegnamento per il quale sia in possesso della specifica abilitazione su posti eventualmente disponibili dopo le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria e assunzione a tempo indeterminato;
 - b. presso gli Uffici Amministrativi nelle more delle procedure previste dal citato art.4 comma 3 Legge 186/2003 e dell'applicazione del comma 133 Legge 107/2015.
8. I docenti di religione cattolica ai quali è stata revocata l'idoneità negli anni scolastici precedenti, possono, a domanda sempre entro il 25 luglio 2019, essere confermati nella sede di attuale servizio, sentito il Dirigente preposto.
 9. Per quanto non previsto si rinvia all'art. 4, commi 1 e 2 e all'art.7 comma 12 del CCNI.

Art. 8

Modalità di utilizzo degli Insegnanti Tecnico Pratici in esubero

1. Le operazioni di utilizzazione per altra classe di concorso sono effettuate prioritariamente nei confronti del personale che abbia prodotto apposita domanda, dando la precedenza alle proroghe. Gli UST predisporranno apposite graduatorie che dovranno essere pubblicate sui siti istituzionali.
2. Dopo la copertura di tutti i posti vacanti o comunque disponibili fino al termine delle attività didattiche, nell'ambito di ciascuna classe di concorso o di classi affini, può essere previsto, a domanda, l'utilizzo degli insegnanti tecnico-pratici che risultino ancora in esubero, secondo le priorità indicate nell'articolo 2 comma 10 del CCNI.
3. Per quanto non espressamente scritto si rinvia al CCNI.

Art. 9

Modalità di utilizzo del personale docente nei Licei Musicali

1. Ai docenti parzialmente utilizzati in altro istituto su insegnamento di indirizzo di liceo musicale e/o coreutico non possono essere conferiti gli stessi spezzoni orari che si rendono disponibili nelle scuole di servizio a seguito della utilizzazione stessa e che diano luogo ad un orario settimanale complessivo superiore a quello previsto dall'art.28 comma 5 del vigente CCNL.
2. Per quanto non dichiarato si rinvia integralmente all'art. 6 bis del CCNI.

Art. 10

Diffusione della cultura e della pratica musicale nella scuola primaria

3. Si rinvia integralmente all'art. 6 ter del CCNI.

Art. 11



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

Trattamento economico docenti appartenenti a ruoli e classi di concorso in esubero utilizzati su posti di ordine e grado superiore

1. Secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 2 del CCNI, il personale docente che, sulla base dei titoli posseduti, viene utilizzato su cattedra o spezzone appartenente a ordine o grado di scuola superiore, ha diritto all'attribuzione del maggior trattamento economico, ai sensi dell'art. 10, comma 10 del CCNL 29.11.2007 .
2. Il personale docente parzialmente utilizzato su posto di ordine o grado superiore, ha diritto al maggior trattamento economico limitatamente alle ore prestate in tale ordine o grado.
3. Il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale della provincia interessata, contestualmente all'adozione del provvedimento di utilizzazione, stipulerà con il personale interessato un contratto di lavoro integrativo, da inviare agli uffici competenti alla liquidazione della retribuzione, concernente il nuovo temporaneo trattamento retributivo corrispondente a quello spettante in caso di passaggio di ruolo.

Art. 12

Assegnazioni provvisorie personale docente (art. 7 CCNI)

1. L'assegnazione provvisoria all'interno della provincia o per altra provincia può essere richiesta dai docenti di ogni ordine e grado per i motivi e con le modalità indicati dall'art.7 del CCNI, al quale si rimanda integralmente per quanto non qui espresso.
2. L'assegnazione provvisoria può essere richiesta per classi di concorso differenti da quella di titolarità o posti di grado diverso purché in possesso di titolo valido per la mobilità professionale come da art.4 CCNI del 6 marzo 2019. Sono esclusi i docenti che non hanno soddisfatto il vincolo quinquennale di permanenza sul sostegno.
3. L'assegnazione provvisoria può essere richiesta per posti di sostegno anche dai docenti sforniti di titolo di specializzazione, purché stiano per concludere il percorso di specializzazione sul sostegno o, in subordine, abbiano prestato almeno un anno di servizio - anche a tempo determinato - su posto di sostegno. In attuazione di quanto previsto dal CCNI 2019 si applicano le condizioni previste dall'art. 7 comma 14 - ultimo periodo - in merito all'accantonamento dei posti pari al numero dei docenti forniti di titolo di sostegno inclusi nelle GAE, GI e fasce aggiuntive, e dall'art. 9 comma 3 CCNI.
4. Non sono consentite assegnazioni provvisorie nei confronti dei docenti assunti a tempo indeterminato con decorrenza coincidente con l'a.s. 2019/20.
5. Le assegnazioni provvisorie da altra provincia o per altra classe di concorso o per altro posto o grado di istruzione, compresi i casi di cui al precedente comma 3, saranno effettuate



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

salvaguardando il contingente di assunzioni a tempo indeterminato previsto per l' a.s. 2019/20 nonché i posti destinati allo scorrimento delle GMRE di cui all'art.17 comma 5 D.lgs. 59 del 2017.

6. All'istanza di assegnazione provvisoria devono essere allegati i documenti attestanti i requisiti richiesti nella tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie. Il docente che aspiri all'assegnazione provvisoria per ricongiungimento dovrà indicare come prima preferenza il comune di ricongiungimento o distretto sub-comunale oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso.
7. Nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non esistano scuole esprimibili è possibile indicare una scuola di un comune viciniore oppure una scuola con sede di organico in altro comune, anche non viciniore, che abbia una sede/plesso nel comune di ricongiungimento per il quale va riconosciuto il punteggio utile.
8. Le operazioni di assegnazione provvisoria possono essere effettuate sui posti dell'organico di diritto e sui posti istituiti ai sensi dell'art.1 comma 69 della legge 107/2015, anche sommando, a richiesta degli interessati, spezzoni diversi compatibili. Per il personale in part-time l'assegnazione provvisoria può essere effettuata su spezzoni corrispondenti al proprio orario di servizio e, a richiesta degli interessati, anche sommando spezzoni diversi compatibili.

TITOLO II

PERSONALE EDUCATIVO

Art. 13

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie (art. 10 CCNI)

1. Al personale educativo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che regolano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente.
2. Il personale educativo in esubero a livello provinciale può produrre, entro i termini fissati dal MIUR, domanda di utilizzazione in altro ruolo, per classi di concorso per le quali sia in possesso del prescritto titolo di studio o su posti di sostegno per i quali sia in possesso del titolo di specializzazione.
3. L'individuazione del personale soprannumerario va effettuata secondo l'ordine delle graduatorie unificate, in base all'art. 4 ter della legge n.333/ 2001.
4. Il personale educativo trasferito quale soprannumerario negli ultimi nove anni, che abbia richiesto in ciascun anno dell'ottennio il trasferimento anche nell'istituzione di precedente titolarità, può



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

richiedere l'utilizzazione nell'istituzione di precedente titolarità con precedenza rispetto agli altri aspiranti.

TITOLO III

PERSONALE ATA

Art. 14

Per il personale ATA si rinvia all'art.11 del CCNI, con le specificazioni che seguono per i DSGA, anche in esubero rispetto ai ruoli provinciali, riportato nel seguente prospetto:

Provincia	* DSGA Titolari al 01.09.2019	Scuole normo dimensionate	Scuole sotto dimensionate	Totali scuole	di cui CPIA
BA	233	240	11	251	2+1 (BAT) sottodimensionata
BR	49	59	1	60	0+1 sottodimensionata
FG	98	108	11	119	1
LE	95	116	9	125	1
TA	70	84	8	92	1
Totale	545	607	40	647	5+2 sottodimensionata

* Esclusi eventuali cessazioni derivanti dalla quota 100.

Si richiama l'art.14 del CCNI 2019 finalizzato alla copertura dei posti vacanti e disponibili. A tal fine ciascun UST provvederà, entro il 31 luglio 2019, a:

- 1) emanare il bando finalizzato ad acquisire le disponibilità, da parte dei DSGA di ruolo, all'incarico aggiuntivo di reggenza di una scuola sottodimensionata, sulla base dei criteri di anzianità e viciniorità;
- 2) procedere alla costituzione dell'elenco provinciale degli A.A. disponibili ad assumere la funzione di DSGA, previa verifica da parte del Dirigente Scolastico competente dell'assenza di disponibilità di personale con 2° posizione economica all'interno della scuola.

Si precisa che l'A.A. che rifiuta l'assunzione dell'incarico di sostituzione del DSGA titolare sarà privato della seconda posizione economica ed, eventualmente depennato dall'elenco provinciale degli AA candidati per la funzione di DSGA.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

Le disponibilità e modalità di utilizzo, secondo i criteri specificati, saranno determinate dagli Uffici scolastici territoriali competenti che provvederanno alle assegnazioni dei DSGA e degli A.A. (da incaricare) di cui ai punti precedenti.

Art. 15

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Contratto si fa rinvio alle disposizioni contenute nell'ipotesi di C.C.N.I. sottoscritto il 12 giugno 2019.

Tutte le operazioni saranno concluse entro il 31.8.2019.

Per quanto detto in partenza, la presente ipotesi di contratto potrà essere soggetto ad eventuali modifiche a seguito del completamento dell'iter di verifica del CCNI o di sopraggiunte particolari condizioni.

Bari, 17 luglio 2019

Per la delegazione di parte pubblica:	Per le Organizzazioni Sindacali:
Il Direttore Generale Anna Cammalleri	F.L.C-C.G.I.L. Claudio Menga
Il Dirigente dell'Ufficio I Mario Trifiletti	C.I.S.L. Scuola Felice Antico
Il Dirigente dell'Ufficio II Vincenzo Melilli	Federazione U.I.L. Scuola RUA Giovanni Verga
Il Funzionario Ufficio II Margherita Semeraro	GILDA-UNAMS Davide Monteleone
	SNALS CONFESAL Chiara De Bernardo

L'originale sottoscritto in forma autografa è tenuto presso l'Ufficio 2° della Direzione Regionale per la Puglia.

Per la pubblicazione sul sito web